

Bozza convenzione

COMUNE DI FLAIBANO

PROVINCIA DI UDINE

Reg. n. .

**OGGETTO: convenzione per la concessione in uso e gestione degli
impianto sportivo del comune di Flaibano.**

L'anno Duemilaventi (2020), il giorno () del mese di (), nella
sede Municipale di FLAIBANO,

FRA

il Comune di FLAIBANO, rappresentato da T.P.O.-Servizi Tecnici , nato a
il , la quale agisce in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del Comune di FLAIBANO (c.f. 80006150306)

E

Il sig. _____, nato a _____ il _____, c.f _____, in
qualità di legale rappresentante del _____ con sede in _____,
(c.f. e p. IVA _____) -----

Premesso

Che con deliberazione G.C. n. del .././2020 il Comune di Flaibano ha disposto, ai
sensi di quanto prevede l'art. 90, commi 24 e 25 della L. 27.12.2002 n. 289 e
successive modificazioni e integrazioni, di affidare la gestione dei campi di calcio
comunali ad Associazioni Sportive Dilettantistiche;

Che a seguito dell'esperimento di procedura ad evidenza pubblica l'Associazione
Sportiva _____ è stata individuata quale soggetto cui affidare la
gestione del servizio in concessione;

Tutto ciò premesso tra l'Amministrazione Comunale di Flaibano e l'Associazione
Sportiva si conviene e si stipula la presente scrittura privata avente per le parti forza

di legge a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, al fine di regolamentare i rapporti tra il Comune di FLAIBANO ed il _____, di seguito denominato "Associazione", ai sensi del vigente "Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi di base", approvato con deliberazione del C.C. n. 12 del 22.03.1999, successivamente integrata con deliberazione del C.C. n. 21 del 24.05.1999, le cui disposizioni si richiamano ad integrazione del presente documento. -----

Art. 1 - Oggetto della presente convenzione è la gestione:

- a) della palestra comunale di Via Cavour a FLAIBANO, compresi tutti gli accessori (spogliatoi, servizi igienici, magazzino. . .) ; -----
- b) del campo sportivo regolamentare ed annesse tribune; -----
- c) degli spogliatoi, con annessi locali accessori, il campo di sfogo con annessa area di pertinenza, i servizi- igienici- area nord e relativa raccolta di rifiuti, come da planimetria allegata; -----

Art. 2- L'Associazione garantirà l'utilizzo delle strutture sia per attività sportive che per altre non incompatibili con la natura delle strutture stesse svolte in proprio o da altri. -----

In particolare le strutture dovranno essere rese disponibili, previ accordi su orari e modalità di accesso alle associazioni sportive del comune che svolgono attività a favore della popolazione giovanile.-----

Tutte le richieste di utilizzo dovranno essere indirizzate all'Associazione, che autorizzerà le attività, e da quest' ultima tempestivamente comunicate al comune, per l'emissione delle relative fatture, quando dovute, sulla base delle tariffe deliberate annualmente dalla Giunta Comunale. -----

Art. 3- l'Associazione si assume integralmente, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale, tutti i rischi, gli oneri e le spese

relative alla gestione ordinaria, pulizia e custodia delle strutture di cui sopra ed in particolare di:

- terreni da gioco e aree interne alla recinzione, concernenti lavori di tosatura, irrigazione, concimazione, semina, rinfoltimento del manto erboso e di ogni altro lavoro necessario per preservare il tappeto erboso in buone condizioni;

- aree esterne alla perimetrazione dei terreni di gioco, comunque all'interno del complesso, concernenti tosatura, irrigazione, concimazione, ecc.; -----

- recinzioni, locali ad uso spogliatoio e magazzino; -----

e con esclusione degli interventi di manutenzione degli impianti elettrici, degli impianti di riscaldamento, degli impianti antincendio. -----

Il Comune autorizza l'Associazione all'utilizzo delle attrezzature di proprietà comunale per lo sfalcio dei terreni di gioco e aree esterne. Le stese verranno concesse in comodato previa stipula di apposito contratto. -----

Art. 4- la gestione delle strutture sportive deve essere condotta esclusivamente dall'Associazione, la quale tutta via potrà affidare a terzi la gestione di servizi accessori (es. pulizie), fermo restando che in tal caso risponderà comunque e sempre in proprio e nei confronti dell'Amministrazione Comunale relativamente agli obblighi della presente convenzione. -----

Art. 5 – L' Associazione assume ruolo di datore di lavoro per tutte le attività che si svolgono negli immobili oggetto della convenzione e ciò ai sensi e per gli effetti della normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, segnatamente del D.lgs. N. 81/2008 e s.m.i. -----

Art. 6 – Durante qualsiasi manifestazione l'Associazione può istituire apposito spaccio di bevande e cibarie nei locali idonei a ciò destinati nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza vigente. Gli interessati, in

possesso dei requisiti di legge previsti per la vendita a carattere temporaneo, devono inoltrare apposita domanda al sindaco. Gli oneri per l'installazione delle attrezzature necessarie per lo svolgimento di tali attività sono a totale carico degli interessati. Ogni installazione, sempre a carattere temporaneo, deve essere in regola sia con le norme sanitarie, annonarie e di pubblica sicurezza, che antinfortunistiche previste dalle vigenti leggi. -----

Art. 7 – la presente convenzione decorre dalla data della stipula con scadenza al 31/12/2025. Alla scadenza potrà essere nuovamente stipulata con apposito atto anche nei confronti della stessa Associazione. -----

E' ammessa disdetta da comunicarsi a cura della parte recedente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro i tre (3) mesi precedenti la sua scadenza. - Nei sei mesi precedenti la scadenza, le parti potranno comunque concordare i contenuti e le modalità del rinnovo. -----

Art. 8 – Il Comune consegnerà le strutture e le attrezzature indicate nell'inventario agli atti nello stato in cui si trovano. Di tale consegna verrà redatto apposito verbale che sarà sottoscritto da un rappresentante dell'Associazione e da un dipendente incaricato dal Comune. Da tale data decorrerà la formale responsabilità dell'associazione per la gestione delle strutture contemplate dalla convenzione. Dopo la sottoscrizione di tale verbale nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti del Comune per lavori di sistemazione delle attrezzature o per altri lavori o forniture per qualunque tipo di lavori di manutenzione ordinaria. L'Associazione si impegna a riconsegnare alla scadenza della convenzione le strutture e le attrezzature nello stesso stato, fatta salva la normale usura. Della riconsegna delle strutture all'Amministrazione Comunale verrà redatto apposito specifico verbale, sottoscritto da un rappresentante dell'Associazione e da un dipendente incaricato del Comune.

Fino alla data di tale verbale permarrà la completa formale responsabilità dell'Associazione per la gestione delle strutture. In calce a tale verbale le parti potranno inserire le loro riserve e osservazioni sullo stato delle strutture ed attrezzature. L'Amministrazione Comunale potrà in qualsiasi momento, previa adeguata comunicazione all'Associazione, effettuare interventi di straordinaria manutenzione e/o di miglioramento delle strutture. L'Associazione non potrà vantare alcun credito per eventuali disagi e/o interruzioni del servizio a seguito dei predetti interventi. Resta inteso che la tempistica degli interventi, qualora questi comportassero interruzioni al funzionamento delle strutture, verrà valutata di concerto fra le parti. -----

Art.9 – L'Associazione si obbliga alla custodia, alla manutenzione e alla gestione delle strutture sportive. La custodia sarà effettuata adottando tutti gli accorgimenti necessaria ad assicurare la conversazione, buona manutenzione, perfetta efficienza e massima igiene e pulizia delle attrezzature, impianti, utensili e quant'altro indicato nell'inventario, restando a suo completo carico ogni relativa spesa. L'Associazione dovrà provvedere all'ordinaria manutenzione delle strutture indicate nell' art. 3. L'associazione gestirà le strutture sportive provvedendo a garantire la sorveglianza e il corretto utilizzo delle stesse da parte degli utenti. La responsabilità dell'associazione è limitata al solo periodo di utilizzo dell'impianto. Al termine esso dovrà essere chiuso a chiave per evitare l'accesso di persone non autorizzate. Non sarà quindi ritenuta responsabile l'associazione per eventuali danni o incidenti occorsi nell'impianto dovuti ad intrusioni non autorizzate. L'Associazione è tenuta inoltre ad osservare le vigenti disposizioni in materia di igiene e di sanità. Relativamente a tale uso il Comune si riserverà ampia facoltà di controllo in qualunque momento, per verificare che la gestione si svolga in conformità agli

obblighi convenuti. L'Associazione è tenuta pertanto a permettere l'accesso agli incaricati del Comune in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta. All'Associazione è attribuita altresì ogni e qualsiasi responsabilità in ordine al corretto funzionamento e alla conduzione degli impianti. Resta convenuto che nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale relativamente all'adozione di atti e azioni necessarie ad assicurare l'ordine pubblico e l'assistenza sanitaria, restando tali incombenze compito ed obbligo imprescindibile dei soggetti fruitori delle strutture. -----

Art.10 – Si dà atto che l'Associazione ha depositato gli atti di questo Comune la convenzione assicurativa stipulata con _____ per polizza assicurativa di copertura dei rischi ad essa derivanti dalla sua qualità di concessionario. Tale polizza dovrà avere massimali non inferiori ai seguenti importi:
- € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) per danni alle persone;
- € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00) per danni alle cose, intendendosi comprese oltre le cose di proprietà di terzi, anche le strutture affidate in concessione.

Qualora i danni a persone e cose derivino dalla mancata esecuzione di lavori di spettanza del Comune, l'Associazione è liberata da responsabilità soltanto se provi di aver comunicato, per iscritto e senza ritardo, al Comune i lavori da eseguire; in ogni caso è obbligo dell'Associazione di provvedere a segnalare adeguatamente tutte le possibili fonti di pericolo, adottando tutte le cautele opportune per evitare danni a persone o cose. -----

L'Associazione si impegna inoltre ad osservare i protocolli COVID-19 alle specifiche attività connesse all'utilizzo degli impianti.

Art. 11 – L'Amministrazione Comunale ha facoltà di concedere l'uso degli impianti a soggetti terzi, nel rispetto delle modalità indicate all' Art. 3 del su richiamato

“Regolamento d’uso degli impianti di base”. L’Amministrazione Comunale mantiene il diritto di utilizzo degli impianti per organizzare eventi sportivi ed extra sportivi, nel rispetto delle attività già programmate, nel corso dei quali l’Associazione stessa dovrà garantire il totale funzionamento della struttura. -----

Art. 12 – L’Associazione si obbliga a prendere in carico tutte le utenze (ENEL, TELECOM, GAS METANO, CAFC, ecc.) nonché a provvedere al pagamento del materiale di combustione degli impianti. Per il periodo eventualmente intercorrente e necessario alla voltura delle utenze stesse, l’Associazione si impegna a versare il corrispettivo dovuto per i propri consumi, a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale di Flaibano.

Art. 13 – l’Associazione risponde direttamente ed in proprio dei danni arrecati alle persone e cose dipendenti e conseguenti all’ esecuzione della presente convenzione sollevando il Comune da ogni e qualsiasi relativa responsabilità. A tal proposito le parti convengono espressamente che il saldo del pagamento all’Associazione di cui all’ art. precedente potrà essere trattenuto a titolo definitivo del comune, in tutto o in parte, per eventuali danni alle strutture ed attrezzature. L’Associazione, inoltre, si impegna formalmente a tenere indenne l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni a persone e cose (degli utenti e del pubblico) non dipendenti da cause imputabili al Comune. Qualora di danni a persone e cose derivino alla mancata esecuzione di lavori di spettanza del Comune, l’Associazione è liberata da responsabilità soltanto se provi di aver comunicato al Comune, per iscritto e senza ritardo, i lavori da eseguire; in ogni caso è obbligo dell’Associazione di provvedere a segnalare adeguatamente tutte le possibili fonti di pericolo, adottando tutte le cautele opportune per evitare danni a persone o cose. -----

Art. 14 – Eventuali miglioramenti o addizioni apportati dal gestore agli immobili, alle strutture, attrezzature e dotazioni, comunque subordinatamente all’ottenimento dell’autorizzazione da parte del Comune rimangono a esclusivo beneficio del Comune, senza costituire per l’Associazione diritto a compensi o rimborsi. Il valore dei miglioramenti e delle addizioni non può compensare gli eventuali deterioramenti anche se questi si siano verificati senza colpa dell’Associazione. -----

Art. 15 – Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi inerenti la presente concessione, il Comune di Flaibano corrisponde all’Associazione per la gestione delle strutture un contributo annuo pari a Euro. 20.000,00=, da versare in rate semestrali posticipare di Euro. 10.000,00= ciascuna.

La rata a saldo per ogni annualità sarà corrisposta a seguito di verbale , a cura del Comune , in cui si attesti la regolare esecuzione degli obblighi di concessione e l’assenza di danni alle strutture concesse.

Art. 16 – L’Associazione è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Qualora l’Associazione non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione , il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.

3. L’Amministrazione Comunale verifica in occasione di ogni pagamento all’Associazione sul conto dedicato e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 17 - Salvi i diritti dei concessionari in atto, l’Associazione ha diritto esclusivo alla gestione della pubblicità all’interno della struttura sportiva, nel rispetto della normativa vigente.

Art.18 – Il Comune di FLAIBANO potrà risolvere il presente contratto in qualsiasi momento, qualora l’effettuazione del servizio custodia e gestione non avvenga per qualunque causa non imputabile dall’Amministrazione Comunale o a forza maggiore, per oltre 8 (otto) giorni consecutivi e per 10 (dieci) giorni complessivi nell’arco di un mese. -----

Art. 19 – Con la sottoscrizione della presente il gestore garantisce l’attuazione di tutte le misure antinfortunistiche a proprio carico ed attesta che in beni concessi dall’Amministrazione Comunale sono perfettamente conformi , sotto ogni profilo delle necessità dell’attività esercitata. La gestione delle emergenze dell’immobile, nei casi in cui necessari, verrà effettuata e gestita a cura dell’associazione, la quale assicurerà la presenza continuativa durante l’attività, di un adeguato numero di addetti alla gestione delle emergenze e dei mezzi appropriati.

Art. 20 – Tutte le tasse, imposte e spese inerenti e derivanti dalla presente convenzione, ivi comprese quelle inerenti la registrazione da effettuarsi in caso d’uso, saranno a completo e irripetibile carico dell’Associazione.

Art. 21 – Per quanto non previsto dal presente contratto le parti si richiamano alle norme del Codice Civile, in materia di obbligazioni per quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Con la sottoscrizione della presente convenzione per conferma e approvazione, l’Associazione man leva l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità riferibile alle attività svolte dalla stessa per l’intero anno solare.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA

Art.17 – A tutti gli effetti della presente convenzione, la Associazione elegge il proprio domicilio speciale presso la sede comunale di FLAIBANO. -----

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente convenzione sono a carico dell'Associazione. -----La presente convenzione

verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86. -----

Letto, confermato e sottoscritto. -----

Il T.P.O. Servizi Tecnici

SOCIETA' SPORTIVA

PLANIMETRIA

PERIMETRO IMPIANTI SPORTIVI

